



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Ordinanza del Settore Vigilanza N. 133	Del 04/09/2026
OGGETTO: OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA FRA IGNAZIO, FRONTE CIVICO N. 62, E IN VIA GARIBALDI N. 21/A, PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IL 17 SETTEMBRE 2026.	

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la richiesta acquisita al Prot. Gen. n. 29086 del 19/08/2026, volta a ottenere, per il giorno 17 settembre 2026, dalle ore 09:00 alle ore 10:30, l'occupazione temporanea di suolo pubblico in via Fra Ignazio, fronte civico n. 62, per uno spazio corrispondente a circa tre stalli di sosta, al fine di consentire il carico di mobili e masserizie nell'ambito di un trasloco;

VISTA la richiesta del medesimo interessato, acquisita al Prot. Gen. n. 29087 del 19/08/2026, volta a ottenere, nello stesso giorno, dalle ore 10:30 alle ore 12:00, l'occupazione temporanea dello spazio necessario in via Garibaldi n. 21/A per lo scarico dei medesimi mobili e masserizie;

PRESO ATTO che entrambe le operazioni saranno eseguite dalla ditta EDIL SULCIS mediante il veicolo targato FT021LG;

DATO ATTO che ciascuna delle due occupazioni interessa una distinta area stradale e ha durata non superiore a un'ora e trenta minuti e che, conformemente alla prassi applicativa adottata dall'Ente per tali occupazioni temporanee, non è dovuto il Canone unico patrimoniale;

CONSIDERATO che, per riservare al mezzo operativo gli spazi necessari e consentire le operazioni in condizioni di sicurezza, occorre vietare temporaneamente la sosta degli altri veicoli nelle aree interessate;

RITENUTO necessario adottare un unico provvedimento, in ragione dell'unicità del trasloco, del richiedente, della ditta incaricata, del veicolo utilizzato e della consecutività delle due occupazioni;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 7 e 20 del Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente, nonché il relativo regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina del Canone unico patrimoniale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05/02/2021 e successive modificazioni, da ultimo apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23/12/2025;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 46 dello Statuto comunale;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 8 del 30/01/2026, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile titolare di elevata qualificazione del Settore Vigilanza;

ORDINA E AUTORIZZA

Per i motivi indicati in premessa, nella giornata di giovedì 17 settembre 2026:

1. dalle ore 09:00 alle ore 10:30, è autorizzata in favore del richiedente l'occupazione temporanea del suolo pubblico in via Fra Ignazio, fronte civico n. 62, per uno spazio corrispondente a circa tre stalli di sosta e comunque limitato a quello strettamente necessario al posizionamento del veicolo targato FT021LG e alle operazioni di carico di mobili e masserizie;

Ordinanza Dirigenziale



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

2. dalle ore 10:30 alle ore 12:00, è autorizzata in favore del medesimo richiedente l'occupazione temporanea del suolo pubblico in via Garibaldi, in corrispondenza del civico n. 21/A, limitatamente allo spazio strettamente necessario al posizionamento del veicolo targato FT021LG e alle operazioni di scarico di mobili e masserizie;
3. nelle aree e nelle fasce orarie indicate ai punti 1 e 2 è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, fatta eccezione per il veicolo targato FT021LG impiegato nelle operazioni autorizzate;
4. ciascuna occupazione è concessa a titolo gratuito, in considerazione della durata non superiore a un'ora e trenta minuti e conformemente alla prassi applicativa dell'Ente;
5. durante le fasi di ingresso, posizionamento, carico, scarico e uscita del mezzo è consentita, ove strettamente necessaria, la temporanea sospensione della circolazione veicolare e pedonale nel tratto direttamente interessato, esclusivamente per il tempo indispensabile allo svolgimento delle manovre in condizioni di sicurezza;
6. le operazioni devono essere svolte con le dovute cautele e sotto il costante controllo di personale a terra incaricato dalla ditta esecutrice, in numero adeguato alle condizioni dei luoghi e del traffico.

DISPONE

- che il richiedente e la ditta incaricata provvedano, ciascuno per quanto di competenza e a propria cura e spese, alla posa, al mantenimento in efficienza e alla rimozione della segnaletica temporanea e dei dispositivi necessari a delimitare e rendere riconoscibili le aree occupate;
- che la segnaletica temporanea di divieto di sosta sia collocata almeno 48 ore prima dell'inizio della relativa occupazione, indicando chiaramente giorno e fascia oraria di validità;
- che la segnaletica sia conforme al Codice della strada e al relativo regolamento e che sia oscurata quella eventualmente in contrasto;
- che sia sempre garantito un percorso pedonale protetto e, per quanto compatibile con le singole manovre, l'accesso agli immobili, alle attività e ai mezzi di soccorso e di emergenza;
- che non siano depositati mobili, masserizie, attrezzature o materiali sulla carreggiata o sul marciapiede al di fuori dell'area delimitata e che siano adottate tutte le cautele necessarie a evitare danni alla pavimentazione, alla segnaletica e agli altri beni comunali;
- che al termine di ciascuna fascia oraria l'area sia immediatamente e completamente liberata e siano ripristinate le ordinarie condizioni di circolazione e sicurezza della strada;
- che il conducente del veicolo targato FT021LG rechi con sé copia della presente ordinanza, da esibire a richiesta degli organi di polizia stradale.

La presente ordinanza acquista efficacia con l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea.

AVVERTE

- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- che il richiedente e la ditta incaricata rispondono degli eventuali danni arrecati a persone, cose, pavimentazioni, sottoservizi o altri beni pubblici in dipendenza dell'occupazione e delle operazioni autorizzate;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento oppure, in alternativa, ricorso straordinario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e agli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza è trasmessa al richiedente.

Redattore: ROBERTO DEMURTAS

Dalla Residenza Municipale, lì 04/09/2026

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
STEFANO ARGIOLOS
con firma digitale